

Segreterie Nazionali

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori di ASPI e Youverse

“sottoscrizione dei verbali di accordo sull’Isopensione”

Roma, 7 febbraio 2024

Come è stato già ampiamente comunicato, lo scorso 12 gennaio 2024 le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Sla-Cisal e Ugl-VL hanno sottoscritto con le Direzioni aziendali di ASPI e Youverse gli accordi applicativi dei due accordi nazionali sottoscritti lo scorso 19 dicembre 2023, funzionali ad avviare presso l’INPS le pratiche inerenti all’attivazione della c.d. Isopensione.

Successivamente, l’azienda ha emanato un comunicato al personale che invita il personale interessato a manifestare l’adesione mediante sottoscrizione di specifica delega, da consegnare entro il 29 febbraio 2024.

Le posizioni disponibili sono:

- in ASPI per un massimo di 145 dipendenti (in alcune specifiche posizioni non assoggettate a turnover) con due finestre di uscita collocate rispettivamente al 30 settembre 2024 e al 31 luglio 2025;
- in Youverse per un massimo di 92 dipendenti (in alcune specifiche posizioni non assoggettate a turnover) con due finestre di uscita collocate rispettivamente al 30 settembre e al 31 marzo 2025.

A tale proposito, va innanzitutto chiarito che l’apertura della seconda finestra è subordinata all’eventuale mancato raggiungimento, nella prima finestra, dell’obiettivo massimo di uscite effettive.

Inoltre, analogamente a quanto accaduto per il Contratto di Espansione, l’INPS analizzerà un numero di domande pari al 120% di quelle potenzialmente accoglibili rispetto ai numeri massimi che, ovviamente, rimangono fermi.

Va infine specificato che gli accordi prevedono, per coloro che aderiranno, una sorte di clausola di salvaguardia rispetto ad eventuali modifiche normative inerenti alla maturazione del diritto alla pensione che dovessero intervenire in corso d’opera: la garanzia ottenuta è che l’indennità e la relativa contribuzione a carico dell’azienda verranno garantite fino all’effettiva maturazione del diritto alla pensione, fermo restando il limite invalicabile dei 7 anni di accompagnamento; pertanto, coloro che dovessero aderire trovandosi al limite dei 7 anni, non potranno beneficiare di ulteriori coperture.

Nessuna garanzia può invece essere data rispetto a eventuali interventi governativi inerenti al calcolo della misura del trattamento pensionistico.

In ogni caso, sia per avere piena contezza della propria condizione personale e di poter effettuare una scelta consapevole, sia per evitare di aderire alla cieca al bando per poi rinunciare dopo la valutazione dell'INPS, sottraendo la possibilità a coloro che invece avrebbero i requisiti e sarebbero realmente interessati, le OOSS ribadiscono l'invito, a tutte le persone interessate, di rivolgersi ai molti patronati sindacali operanti nelle varie sedi sindacali per effettuare tutte le verifiche e i calcoli del caso.

Va specificato, altresì, che l'adesione mediante sottoscrizione della delega all'azienda non è vincolante, in quanto l'uscita è legata alla sottoscrizione di specifico verbale di conciliazione, al quale è legata anche l'erogazione dell'incentivo concordato dalle OOSS (come da tabella allegata agli accordi).

Infine, si ritiene utile illustrare le diverse opzioni, per coloro che aderiranno all'Isopensione, rispetto alla gestione della propria posizione individuale maturata nel **Fondo Pensione ASTRI** e dei conseguenti diversi trattamenti fiscali:

1. mantenimento della posizione nel fondo ed effettuare, eventualmente, versamenti volontari; al raggiungimento della pensione (di vecchiaia o anticipata) si può richiedere la prestazione pensionistica capitale e rendita con tassazione agevolata (aliquota variabile 9-15% in funzione dell'anzianità di iscrizione) sul montante post 2007;
2. riscatto totale della posizione, senza godere dei benefici fiscali previsti per le somme accumulate dal 2007 in poi; (in tal caso comunque sarebbe preferibile trattarli come due riscatti pari al 50%, di cui il primo con tassazione agevolata per il montante post 2007 e 23% sul restante 50%);
3. R.I.T.A. (*) - rendita integrativa temporanea anticipata, se in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla prestazione; possono richiedere la R.I.T.A. coloro che sono **iscritti da almeno 5 anni al fondo pensione ed in possesso del seguente requisito cessazione dell'attività lavorativa e non più di 5 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia purché in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nel regime obbligatorio di appartenenza**. In tal caso la tassazione è agevolata (15/9% su tutto il montante, compreso quello ante 2007);
4. riscatto parziale per mobilità che prevede il riscatto in capitale del 50% della posizione con la fruizione della tassazione agevolata sul montante post 2007 (dal 9 al 15% anziché al 23%).

() Nel caso in cui il lavoratore non rientri nella cessazione dell'attività lavorativa "non più di 5 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia" potrà richiedere la R.I.T.A. solo successivamente alla maturazione del requisito.*

Le Segreterie Nazionali